

TI_GERICHTE 35.2014.35 vom 10. März 2014

TI Tribunale d'appello, 2014-03-10, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_35.2014.35

FR: TI_GERICHTE 35.2014.35 du 10 mars 2014

IT: TI_GERICHTE 35.2014.35 del 10 marzo 2014

Regeste

Domanda di risarcimento danni contro assicuratore infortuni. Domanda respinta. Negata assistenza giudiziaria gratuita

Erwägungen

E. 20

giugno 2013 consid. 2.1., questo Tribunale ha censurato il fatto che, nonostante disponesse già alla fine del mese di agosto 2011 di tutti gli elementi necessari a stabilire l'importo dell'indennità giornaliera spettante all'assicurato a far tempo dal 1° agosto 2006, l'assicuratore aveva procrastinato di oltre un anno l'emanazione della relativa decisione formale. Nella STCA 35.2014.54 del 30 marzo 2015 consid. 2.2., questa Corte ha giudicato eccessivo, tanto da configurare una violazione del principio di celerità, il tempo trascorso tra l'intimazione della sentenza di rinvio e l'audizione testimoniale degli azionisti, rispettivamente l'emanazione della decisione formale (8, rispettivamente 9 mesi), rispettivamente tra la sentenza di rinvio e la definizione dell'eventuale diritto all'IMI in relazione al danno dentario. Per questa ragione, essa ha peraltro condannato l'CO 1 a pagare un'indennità per ripetibili a titolo di riparazione morale. Così come già indicato al considerando 2.3., la violazione del principio di celerità costituisce un atto illecito suscettibile di comportare un obbligo di risarcimento (si veda inoltre Kieser, Haftung ..., p. 128 e la giurisprudenza ivi menzionata). Al proposito, occorre però sottolineare che, secondo la giurisprudenza federale, la responsabilità secondo l'art. 78 LPGA non concerne i costi di patrocinio che ne sono eventualmente risultati, in quanto esiste una regolamentazione legale esaustiva per quanto riguarda il risarcimento dei costi di rappresentanza (cfr. STF 5A.27/1999 del 18 febbraio 2000 consid. 3b, emanata prima dell'entrata in vigore della LPGA in base alla LResp, i cui principi sono però validi anche nel caso di specie: "Die Entschädigung der Parteien eines verwaltungsrechtlichen Verfahrens wird durch die betreffenden Prozesserlasse geregelt. Im Verwaltungs- wie auch im Einspracheverfahren vor der SUVA kommen die Vorschriften des Unfallversicherungsgesetzes und der dazugehörigen Verordnung sowie die Bestimmungen des Bundesgesetzes über das Verwaltungsverfahren vom 20. Dezember 1968 (SR 172. 021) zur Anwendung. Zu beachten war hier insbesondere Art. 130 Abs. 2 UVV, wonach im Einspracheverfahren keine Parteientschädigung zugesprochen wird. In dem vor dem Verwaltungsgericht des Kantons Luzern durchgeführten Beschwerdeverfahren stützte sich diese Instanz auf Art. 108 Abs. 1 lit. g UVG. Diese Norm räumt dem obsiegenden Beschwerdeführer einen Anspruch auf Parteikostenersatz ein, wobei für die Bemessung der Entschädigung nicht auf den Streitwert, sondern auf den zu beurteilenden Sachverhalt und die Schwierigkeit des Prozesses abzustellen ist. Die genannten Entschädigungsregelungen sind wiederum ausschliesslich und abschliessend, und sie beantworten insbesondere auch

die Frage, inwiefern vorprozessualer Aufwand abzugelten ist (dazu BGE 112 Ib 353 E. 3a S. 355 f.). Auf Grund von Art. 3 Abs. 2 VG entfällt damit auch hier die Möglichkeit, gestützt auf die allgemeinen Vorschriften über die Haftung des Bundes bzw. der von ihm beauftragten Organisationen einen weiter gehenden Ersatz für Parteiaufwand zu beanspruchen. Die Beschwerde erweist sich mithin auch in diesem Punkt als unbegründet.“ e U. Kieser, Haftung ..., p. 128). La riparazione morale di una violazione del principio di celerità consiste nella constatazione che l'autorità ha oltrepassato il termine ragionevole o adeguato e nel tener conto di ciò nella ripartizione dei costi e delle ripetibili (cfr. DTF 130 I 312 consid. 5.3 e STF 5A.8/2000 succitata). In questo senso, in una sentenza I 946/05 dell'11 maggio 2007, il Tribunale federale, che aveva respinto nel merito il ricorso interposto dall'assicurato contro l'Ufficio AI, ha constatato che quest'ultimo aveva violato il principio di celerità e attribuito all'assicurato, nonostante l'esito della lite, un'indennità per ripetibili di fr. 2'500 a titolo di riparazione morale. Con una successiva pronuncia 9C_58/2009 del 10 luglio 2009 consid. 4.2, l'Alta Corte ha precisato che una soluzione analoga non é possibile nel quadro della susseguente procedura di riparazione del danno fondata sull'art. 78 LPGA . Nel caso di specie, in ossequio alla chiara giurisprudenza appena citata, la constatazione che l'CO 1 abbia più volte violato il principio di celerità non può dunque tradursi né in una sua condanna a risarcire i costi di patrocinio inerenti alle precedenti procedure, né a versare in questa sede (fondandosi sull'art. 78 LPGA) un'indennità per ripetibili a titolo di riparazione morale. In queste condizioni, può rimanere aperta la questione di sapere se l'assicurato abbia o meno fatto valere tempestivamente la propria pretesa di risarcimento in relazione alla violazione del principio di celerità, aspetto che l'Istituto convenuto ha sollevato in data 28 novembre 2014 (cfr. doc. XXV). 2.7. Con la propria impugnativa, RI 1 invoca, sempre a titolo di atto illecito, una violazione del diritto di essere sentito , legata alle modalità con le quali, il 4 novembre 2008 e il 12 marzo 2010, l'assicuratore aveva proceduto all'audizione dell'amministratrice unica della ditta _____, ciò che gli avrebbe cagionato un danno nella forma di maggiori spese di patrocinio (cfr. doc. I, p. 8s.). Al riguardo, va osservato che, nella propria pronuncia 35.2010.69 del 19 aprile 2011 consid. 2.1., il TCA ha effettivamente rilevato che, in ossequio ai principi giurisprudenziali relativi al diritto di essere sentito, "... l'amministratrice unica della _____ avrebbe dunque dovuto essere sentita immediatamente alla presenza delle due parti ..." e, per quanto attiene alle modalità con le quali l'CO 1 ha proceduto alla verbalizzazione delle dichiarazioni fatte dalla AU il 12 marzo 2010, che "... il verbale (anche la brutta copia) deve essere immediatamente firmato dalla persona che viene sentita oltre che dalle parti presenti e dai loro patrocinatori.". Ciò nonostante, la pretesa fatta valere dall'assicurato risulta infondata, già per il solo motivo che, così come é stato precisato al considerando 2.6., secondo la giurisprudenza federale, la responsabilità giusta l'art. 78 LPGA non concerne i (maggiori) costi di patrocinio che sono eventualmente risultati in quella vertenza, siccome esiste una regolamentazione legale esaustiva per quanto riguarda il risarcimento dei costi di rappresentanza. Del resto, va ricordato che, con la sentenza 35.2010.69 del 19 aprile 2011, questo Tribunale aveva attribuito all'assicurato l'importo di fr. 3'500 a titolo d'indennità per ripetibili. 2.8. Quale altro atto illecito commesso dall'amministrazione, il ricorrente invoca la circostanza che essa avrebbe sistematicamente ignorato la sua richiesta di avere un colloquio chiarificatore personale prima di procedere all'emanazione delle decisioni di sua competenza, ciò che "... avrebbe evidentemente permesso di evitare una ulteriore procedura di ricorso ..." (e, pertanto, le spese legali che ne sono derivate) (cfr. doc. I, p. 9). A questo proposito, si rileva

che, nella sentenza 35.2013.17 del 18 dicembre 2013 consid. 2.1., il TCA ha negato che, da questo profilo, l'CO 1 avesse violato il diritto di essere sentito dell'assicurato, posto che, in sede di opposizione, egli aveva avuto modo di far valere ampiamente le proprie ragioni in merito alle disposizioni contenute nella decisione formale. Questa Corte ha peraltro espresso analoghe considerazioni e tratto la stessa conclusione nella pronuncia 35.2014.54 del 30 marzo 2015 consid. 2.2. Non può dunque essere ammessa una responsabilità giusta l'art. 78 LPGA, visto che l'amministrazione non ha violato il diritto di essere sentito dell'assicurato. 2.9. Infine, sempre a titolo di atto illecito, RI 1 sostiene che, a seguito della sentenza cantonale di rinvio del 19 aprile 2011, l'assicuratore resistente gli avrebbe notificato "... diversi calcoli e conteggi non affatto chiari e corretti, continuamente mutati e oltretutto in manifesta contraddizione tra loro .", con necessità per lui e per il suo patrocinatore di formulare diverse richieste di precisazione e chiarimento (cfr. doc. I, p. 8). Dalle tavole processuali si evince che, con scritto del 23 maggio 2012, l'CO 1 ha comunicato all'avv. RA 1, in particolare, come sarebbe stato regolato il versamento dell'indennità giornaliera a far tempo dal 1° agosto 2006 (fr. 42.10 fino al 31 dicembre 2007, fr. 68.95 a decorrere dal 1° gennaio 2008, importi ridotti, rispettivamente, a fr. 25.30 e a fr. 41.40 per tenere conto della colpa grave - cfr. doc. 266). Dopo le osservazioni formulate dal rappresentante dell'assicurato, con decisione formale del 25 settembre 2012, l'amministrazione ha rettificato l'importo dell'indennità giornaliera a fr. 29.50, rispettivamente a fr. 48.30 (cfr. doc. 292). Con sentenza 35.2014.54 del 30 marzo 2015 consid. 2.4., il TCA ha ulteriormente corretto l'importo dell'indennità giornaliera dovuta dal 1° gennaio al 31 dicembre 2007 per tener conto degli assegni familiari, mentre gli importi riferiti agli altri periodi (1° gennaio-31 dicembre 2006 e 1° gennaio 2008 - 31 ottobre 2012) sono invece stati confermati con il giudizio 35.2012.96 del 20 giugno 2013. Da quanto precede risulta dunque che, nel sua comunicazione datata 23 maggio 2012, l'amministrazione aveva effettivamente indicato degli importi errati d'indennità giornaliera. Ciò non significa tuttavia che essa abbia perciò commesso un atto illecito. In effetti, secondo la giurisprudenza, il fatto che siano state negate delle prestazioni assicurative sociali a causa di un'errata applicazione del diritto, non ricade, di principio, sotto la nozione d'illiceità giusta l'art. 78 cpv. 1 LPGA (cfr. STF 9C_143/2014 del 22 luglio 2014 consid. 3 e i riferimenti ivi menzionati). Anche in questo caso, facendo difetto un atto illecito, non può essere ammessa una responsabilità dell'CO 1 fondata sull'art. 78 LPGA. 2.10. Con l'impugnativa viene inoltre chiesta la condanna dell'CO 1 a versare un importo forfettario di fr. 10'000, per il "... tempo straordinario che sono stato obbligato a dedicare in momenti tristi e dolorosi, per tutti i miei personali e iniziali reclami e/o ricorsi del 2007, e il tutto prima di spiegare la pratica e dare mandato all'Avvocato RA 1 a fine 2007; ..." (scritto 20 febbraio 2012 dell'assicurato, richiamato al punto 26 del ricorso). Ora, posto che l'insorgente domanda il risarcimento di un danno che si sarebbe prodotto antecedentemente al novembre 2007 (il mandato all'avv. RA 1 é in effetti stato conferito l'8 novembre 2007 - cfr. doc. 71) e che il primo atto illecito accertato (la violazione del principio di celerità - cfr. il consid. 2.6.) é stato commesso dall'amministrazione dopo il giugno 2008 (la sentenza di rinvio di questa Corte é infatti datata 12 giugno 2008 - cfr. doc. 75), va da sé che il presunto danno non può essere stato causato dall'agire illecito dell'CO 1. Anche questa pretesa appare dunque priva di fondamento. 2.11. Con il proprio ricorso, l'insorgente pretende pure che con il proprio agire l'CO 1 gli avrebbe provocato un danno alla salute , di cui egli ora chiede la riparazione nella forma di torto morale (al riguardo, si veda soprattutto il doc. XV: "... peso certificato in uscita dalla Clinica _____ di 88 kg che poi per il fatto che

il sottoscritto cerca sollievo allo stress nel cibo, mi ha portato in pochi anni prima a 103 kg, ed infine a 118 kg; il sovrappeso assieme ai problemi nasali di respirazione mi hanno portato ad avere problemi di apnee notturne; il grande e continuo stress mi é sempre stato e mi é tuttora causato (con episodi di desideri suicidali) dal sistematico illegale ed assurdo comportamento dei particolari collaboratori CO 1, che ormai io non posso più vedere; ...”). Secondo l’art. 6 LResp (a cui rinvia l’art. 78 cpv. 4 LPG), un indennizzo del torto morale (riparazione morale) può entrare in considerazione, ma soltanto nell’ipotesi di lesioni corporali o di morte di una persona (cpv. 1) oppure in quella di una lesione illecita della personalità (cpv. 2). Nel primo caso, l’indennità sarà “equa” tenuto conto delle circostanze concrete e, nel secondo, dovrà essere giustificata dalla gravità della lesione e sarà sussidiaria per rapporto ad altri modi di riparazione. In entrambi i casi - in deroga al principio generale della LResp -, é tuttavia necessaria una colpa del funzionario autore dell’atto dannoso (art. 6 LResp). La “colpa” ai sensi dell’art. 6 LResp comprende l’intenzione, il dolo diretto, il dolo eventuale e la negligenza (cfr. H. Landolt, Die Grundrechtshaftung Haftung für grundrechtswidriges Verhalten unter besonderer Berücksichtigung der Verletzung der Rechtsgleichheitsgarantie (Art. 8 BV), in AJP 2005, p. 379ss., nota 43). Da parte sua, Kieser sottolinea al riguardo che il presupposto supplementare della colpa commessa dall’organo interessato risulterà adempiuto soltanto in casi eccezionali (cfr. U. Kieser, Haftung ..., p. 120). Chiamato a pronunciarsi nella concreta evenienza, il TCA ritiene di poter escludere a priori che gli atti in discussione siano stati commessi dall’CO 1 con intenzione, per dolo diretto oppure per dolo eventuale. D’altro canto, può rimanere aperta la questione della negligenza, posto che non risulta comunque dimostrato, con un sufficiente grado di verosimiglianza, che il pregiudizio alla salute fatto valere da RI 1 (e per il quale egli richiede una riparazione morale) sia conseguenza dell’uno e/o dell’altro degli addebiti imputabili all’Istituto assicuratore, in sostanza delle ripetute violazioni del principio di celerità (cfr. il consid. 2.6.) e della violazione del diritto di essere sentito (cfr. il consid. 2.7.). Secondo l’insorgente, l’esistenza di un nesso di causalità naturale risulterebbe provata dalle certificazioni agli atti dei suoi medici curanti. Il TCA constata che, in data 10 aprile 2014, lo psichiatra dott. _____ ha attestato che RI 1 si trova in sua cura dal 2007 “... per disturbi psichici e psicoorganici che, oltre ai sintomi specifici, lo rendono particolarmente vulnerabile a condizioni di stress come quelle indotte dalle incertezze e dai tempi lunghi della definizione delle questioni assicurative legate alle sue problematiche di salute.” (doc. G). Il 2 giugno 2014, il dott. _____, spec. FMH in medicina generale, ha affermato che il suo paziente “... subisce una annosa vicenda giudiziaria che compromette la sua stabilità psico-fisica con gravi ripercussioni cliniche (stato da ictus cerebri 2013, sindrome di sleep-apnea, disturbo alimentare) e psicologiche (vedi certificato psichiatrico).” (doc. AAA). Inoltre, con l’allegato del 12 giugno 2014, il patrocinatore dell’assicurato ha sostenuto che l’esistenza di un legame di causa-effetto emergerebbe pure dalla perizia pluridisciplinare elaborata dal SAM di _____ per conto dell’UAI (cfr. doc. XI). Come già indicato in precedenza, questa Corte non ritiene che le succitate certificazioni dei dottori _____ e _____ bastino per dimostrare, con il grado di verosimiglianza richiesto dalla giurisprudenza, l’esistenza di un nesso di causalità naturale. Infatti, entrambi si sono pronunciati in termini generici, facendo essenzialmente riferimento allo stress generato dalle annose vertenze che vedono RI 1 opposto al suo assicuratore LAINF, senza però pretendere che il danno alla salute di cui egli soffre sarebbe stato causato proprio da quelle violazioni del principio di celerità e del diritto di essere sentito che sono state accertate da pregresse sentenze cantonali. Nemmeno dalla

perizia pluridisciplinare SAM del 21 marzo 2014 (cfr. doc. 453), emergono peraltro elementi atti a supportare quanto sostenuto dal ricorrente. È vero che a pagina 25 del rapporto si fa accenno al "... complesso e sofferto iter assicurativo nei confronti dell'Assicurazione CO 1 la quale in un primo tempo avrebbe rifiutato le prestazioni ...", tuttavia l'estensore non ha fatto altro che riprendere quanto riferitogli al riguardo dallo stesso assicurato ("L'A. ricorda ..."). Inoltre, dal referto 3 marzo 2014 della dott.ssa _____, spec. FMH in psichiatria e psicoterapia, accluso al referto SAM, risulta che l'insorgente presenta un'accentuazione delle caratteristiche comportamentali con maggiore labilità emotiva, facile irritabilità, impulsività, voracità esagerata, iposessualità, ridotta capacità di perseverare in attività finalizzate ..., il tutto riconducibile a un diagnosticato disturbo di personalità organica, conseguenza del trauma cranio-cerebrale riportato in occasione dell'infortunio del 29 luglio 2006, ciò che va contro la sua tesi ricorsuale. In esito a tutto quanto precede, non essendo dimostrata l'esistenza di un nesso di causalità naturale tra gli atti illeciti e il danno alla salute (cosicché può rimanere aperta la questione riguardante l'adeguatezza del nesso causale), l'CO 1 non può nemmeno essere condannato a risarcire il torto morale legato a quest'ultimo. 2.12. Il ricorrente domanda di essere posto al beneficio dell'assistenza giudiziaria con il gratuito patrocinio dell'avv. RA 1 (cfr. doc. I, p. 14s.). I presupposti (cumulativi) per la concessione dell'assistenza giudiziaria sono in principio dati se l'istante si trova nel bisogno, se l'intervento dell'avvocato è necessario o perlomeno indicato e se il processo non è palesemente privo di esito positivo (STF 9C_196/2012 del 20 aprile 2012; DTF 125 V 202 consid. 4a, 372 consid. 5b e riferimenti). Nella concreta evenienza, dalla documentazione agli atti, in particolare dal certificato municipale per l'ammissione all'AG del 24 aprile 2014, risulta che RI 1 - separato con una figlia, ormai maggiorenne, che vive con la madre - può contare su entrate mensili pari a fr. 5'444 (fr. 3'600 a titolo di retribuzione per il lavoro alle dipendenze delle ditte _____ e _____, fr. 480 a titolo di rendita d'invalidità LAINF e fr. 1'364 a titolo di rendita d'invalidità AI). Sul fronte delle uscite, la Tabella per il calcolo del minimo di esistenza agli effetti del diritto esecutivo, emanata dalla Camera di esecuzione e fallimento del Tribunale d'appello (CEF), quale Autorità di vigilanza cantonale, prevede la somma di fr. 1'200 quale importo base mensile per la persona che vive da sola. Tale importo comprende già le spese di sostentamento, abbigliamento, biancheria, igiene, cultura, salute, oneri domestici, quali elettricità, illuminazione, gas (cfr. Tabella per il calcolo del minimo di esistenza agli effetti del diritto esecutivo; cfr., pure, Lignes directrices pour le calcul du minimum d'existence en matière de poursuite selon l'art. 93 LP du 24.11.2000, in BLSchK 2001, p. 19). Sulla scorta di quanto è stato documentato, vi è poi da computare la pigione mensile di fr. 1'220, il premio afferente all'assicurazione di responsabilità civile professionale (fr. 105/mese), i contributi sociali (fr. 61/mese), il contributo corrisposto alla figlia (fr. 400/mese), nonché il costo generato dall'utilizzo dei trasporti pubblici (fr. 63/mese), per un ammontare globale di fr. 3'049/mese. Ora, anche aggiungendo all'importo base mensile il supplemento massimo consentito dalla giurisprudenza federale (25% - cfr. STFA U 102/04 del 20 settembre 2004), l'insorgente presenta comunque un'eccedenza pari a fr. 2'095/mese e, pertanto, non può essere dichiarato indigente. Facendo difetto uno dei presupposti (cumulativi) da cui dipende il diritto all'assistenza giudiziaria, la relativa istanza deve essere respinta.